




COMUNE DI CAPISTRELLO

 Medaglia D'Oro al Merito Civile

Provincia di L'Aquila



SETTORE LAVORI PUBBLICI

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Codice fiscale e P.ta I.V.A. 00181790668
Sito Internet : www.comune.capistrello.aq.it

Via Mazzarino, 11 --- Cap. 67053
Tel. 0863 - 4584219 - Fax 0863 - 4584218
E - Mail : areatecnica@comune.capistrello.aq.it

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
NEL COMUNE DI CAPISTRELLO RIVOLTO A COOPERATIVE SOCIALI
DI TIPO "B"**

DUVRI

**DOCUMENTO UNICO DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE
ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Art. 26 comma 3 D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

ART. 1 – PREMESSA

Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione da applicare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori dell'Ente e/o di altre imprese, presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire il servizio in oggetto, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice dovesse individuare eventuali rischi di interferenza non segnalati, o misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi di interferenza, la stessa dovrà sottoporre al Comune di Capistrello le modifiche e/o integrazioni al documento ritenute opportune. Il Comune di Capistrello, dopo opportuna valutazione, procederà quindi alla rielaborazione del presente documento che dovrà essere nuovamente sottoscritto da entrambi i rappresentanti dei contraenti.

Il presente documento di valutazione, che deve essere affiancato dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) della ditta esecutrice, contiene inoltre le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



Secondo tale articolo al comma 3 è previsto che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera o al foglio patti e condizioni.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

I datori di lavoro, ivi compresi eventuali subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento dei lavoratori ed in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'all. XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio **POS** sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Manutenzione ordinaria delle aree verdi del territorio comunale: parchi e giardini, aiuole e rotonde, aree a verde urbano, scarpate e cigli stradali;
- Sfalcio e raccolta dell'erba;
- Raccolta delle foglie su strade e marciapiedi e spazzamento.
- Manutenzione e potatura delle siepi;
- Potatura alberi;
- Innaffiamento estivo di piante, fiori, cespugli;



Il servizio di manutenzione dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado, soprattutto per quanto attiene le specie vegetali, gli arbusti e i prati.

L'elenco delle aree di intervento e la frequenza di svolgimento delle operazioni di sfalcio e manutenzione delle aree verdi sono riportate nell'Allegato 1 al Capitolato Prestazionale.

ART. 3 - PRINCIPALI FIGURE

ENTE APPALTANTE

Ente	
Datore di Lavoro	
Settore	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
Ente	

IMPRESA APPALTATRICE

Ragione sociale	
P.IVA e Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile	

SEDE LEGALE

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

UFFICI

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

FIGURE PROFESSIONALI

Datore di lavoro	
Direttore Tecnico	
Responsabile	



RLS	
RSPP	
Medico Competente	

PERSONALE DELL'IMPRESA

Matricola	Nominativo	Mansione

ART. 4 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile del Procedimento ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

ART. 5 – ANALISI DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE E RISCHI DI INTERFERENZA

Di seguito vengono analizzate le varie attività lavorative individuando i rischi di interferenza. L'unica interferenza che si prevede attualmente è quella relativa alla presenza di persone, in quanto durante l'attività di manutenzione le aree verdi rimarranno di norma aperte e quindi accessibili al pubblico.

Tutte le lavorazioni vengono realizzate nei parchi, nei giardini pubblici, pertinenze scolastiche e lungo strade, aiuole e scarpate, con presenza di pubblico e persone terze estranee alle lavorazioni, con rischio di interferenza tra le lavorazioni manutentive e tali persone.

Tutti gli interventi da realizzarsi con presenza di pubblico o persone terze estranee alle manutenzioni vanno realizzate accertandosi preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza tra le persone estranee e le aree interessate alle lavorazioni.

Bisogna tenere conto, in particolare, delle distanze di sicurezza tali da impedire l'investimento di persone con schegge o detriti derivanti dalle lavorazioni.

In caso contrario è necessario predisporre transennatura o delimitazioni delle aree di lavoro, con relativa segnaletica informativa sulle distanze di sicurezza da tenere. Alcune lavorazioni possono essere svolte in prossimità di piste ciclabili o passaggi pedonali, con rischi da interferenza con ciclisti o pedoni.

Qualora l'attività manutentiva sia realizzata in spazi ristretti tali da non permettere la separazione tra la manutenzione medesima e il passaggio di persone estranee, è necessario delimitare l'area di lavoro con segnaletica e transenne a chiusura temporanea del percorso; per interruzioni di percorsi



ad intenso passaggio e per tempi di manutenzione verde prolungati, è necessario preavvertire il tecnico comunale di riferimento prima della chiusura del percorso.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI SFALCIO DELLE SUPERFICI VERDI NELLE AREE DI COMPETENZA COMUNALE

L'attività di sfalcio dell'erba dei prati verrà effettuata con cadenze differenti, come riportato nell'allegato 1 al Capitolato Prestazionale, e sarà effettuata avvalendosi di macchine tosaerba. L'attività di falciatura dei prati sarà accompagnata dalla finitura dei bordi che sarà effettuata con decespugliatore.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere all'asportazione del materiale di risulta della sfalcatura, contestualmente al taglio o immediatamente dopo. Sia la fase di sfalcio dell'erba che quella di finitura dei bordi comporterà un'emissione rumorosa che obbligherà l'operatore ad indossare appositi dispositivi otoprotettori.

L'operatore sarà inoltre sottoposto al rischio vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. Durante l'attività di sfalcio effettuata attraverso macchina tosaerba, sarà presente il rischio vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Altro rischio presente, soprattutto durante l'attività di finitura dei bordi, sarà dovuto alla proiezione di materiale sollevato dal decespugliatore.

In generale sarà vietato l'utilizzo della macchina quando vi sono pendenze del terreno tali da presentare il rischio di ribaltamento della macchina con operatore.

Durante l'utilizzo del tosaerba sarà necessario indossare i seguenti DPI: calzatura antinfortunistica provvista di puntale resistente a compressioni e suola antiperforante, guanti protettivi, tappi/cuffie per la protezione dell'udito.

Durante l'utilizzo del decespugliatore sarà obbligatorio indossare i seguenti DPI: calzatura antinfortunistica provvista di puntale resistente a compressioni e suola antiperforante, guanti protettivi, elmetto di sicurezza con visiera, tappi/cuffie per la protezione dell'udito e maschera antipolvere con grado di protezione P1.

Durante tutta l'attività lavorativa l'operatore dovrà indossare abbigliamento da lavoro ad alta visibilità.

RISCHI DI INTERFERENZA

I rischi di interferenza con il pubblico, prodotti dall'attività di sfalcio dei prati, sono i seguenti:

- 1) rumore: medio;
- 2) proiezione di materiale da terra: medio (durante l'uso del decespugliatore);
- 3) contusioni o ferimenti di persone: lieve;
- 4) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: lieve;
- 5) investimento di persone: lieve.



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione da adottare durante l'attività di sfalcio dei prati, relativamente ai rischi sopra individuati sono le seguenti:

- 1) rumore: dovranno essere rispettati gli orari ed i livelli di emissione ed immissione rumorosa previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale. Nella zona di lavoro esporre idonea cartellonistica che evidenzii il pericolo prodotto dal rumore presente;
- 2) proiezione di materiale da terra: l'attività di finitura dei bordi verrà effettuata con decespugliatore utilizzato dall'operatore. Lo stesso dovrà essere opportunamente formato sul suo corretto utilizzo e dovrà sospendere l'attività nel caso si avvicinino persone, animali o cose. Tale attività potrà essere ripresa solamente nel momento in cui non saranno presenti nella zona di lavoro persone, animali o cose (oggetti non appartenenti all'arredo pubblico). Nella zona di lavoro esporre idonea cartellonistica che evidenzii il pericolo di proiezione di materiale;
- 3) contusioni o ferimenti di persone: le attrezzature da lavoro non dovranno mai essere lasciate incustodite, anche quando non vengono utilizzate dovranno essere presidiate o riposte in locali chiusi a chiave. Dovrà comunque essere esposta idonea cartellonistica che indichi il divieto di accesso all'area di lavoro;
- 4) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: una volta terminata la propria attività lavorativa e prima di consentire nuovamente il passaggio al pubblico, il materiale di risulta dovrà essere rimosso. Lo stesso dovrà avvenire per le attrezzature utilizzate. Gli operatori hanno l'obbligo di garantire, anche per la loro sicurezza, un adeguato ordine dell'area ove lavorano;
- 5) investimento di persone: durante l'utilizzo della macchina tosaerba, ovvero dei mezzi in generale, sarà compito dell'operatore rispettare quanto stabilito dal codice della strada, dando ad ogni modo la precedenza a eventuali pedoni che comunque, nonostante i richiami, le delimitazioni e la segnaletica, dovessero collocarsi nel raggio d'azione dei mezzi. All'interno delle aree verdi è fatto obbligo di procedere a passo d'uomo prestando la massima attenzione e va apposta l'apposita segnaletica di pericolo per la presenza di mezzi in movimento.

ART. 7 – ATTIVITÀ DI TAGLIO SIEPI

L'attività di taglio delle siepi verrà effettuato su ogni singola siepe per il ripristino della forma e volume originari. L'attività di taglio sarà effettuata con tagliasiepi e/o con forbicioni. La ditta appaltatrice dovrà provvedere all'asportazione del materiale di risulta, contestualmente al taglio o immediatamente dopo.

La fase del taglio con tagliasiepi a motore comporterà un'emissione rumorosa che obbligherà l'operatore ad indossare appositi dispositivi otoprotettori. L'operatore sarà inoltre sottoposto al rischio vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. Durante l'attività di sfalcio effettuata attraverso macchina apposita, sarà presente il rischio vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Durante l'utilizzo del tagliasiepi sarà obbligatorio indossare i seguenti DPI: calzatura antifuoristrada provvista di puntale resistente a compressioni e suola antiperforante, guanti



protettivi, elmetto di sicurezza con visiera, tappi/cuffie per la protezione dell'udito e maschera antipolvere con grado di protezione P1.

Durante tutta l'attività lavorativa l'operatore dovrà indossare abbigliamento da lavoro ad alta visibilità.

RISCHI DI INTERFERENZA

I rischi di interferenza con il pubblico, prodotti dall'attività di taglio delle siepi, sono i seguenti:

- 1) rumore: medio;
- 2) contusioni o ferimenti di persone: lieve;
- 3) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: lieve;

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione da adottare durante l'attività di taglio delle siepi, relativamente ai rischi sopra individuati sono le seguenti:

- 1) rumore: dovranno essere rispettati gli orari ed i livelli di emissione ed immissione rumorosa previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale. Nella zona di lavoro esporre idonea cartellonistica che evidenzii il pericolo prodotto dal rumore presente;
- 2) contusioni o ferimenti di persone: le attrezzature da lavoro non dovranno mai essere lasciate incustodite, anche quando non vengono utilizzate dovranno essere presidiate o riposte in locali chiusi a chiave. Dovrà comunque essere esposta idonea cartellonistica che indichi il divieto di accesso all'area di lavoro;
- 3) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: una volta terminata la propria attività lavorativa e prima di consentire nuovamente il passaggio al pubblico, il materiale di risulta dovrà essere rimosso. Lo stesso dovrà avvenire per le attrezzature utilizzate. Gli operatori hanno l'obbligo di garantire, anche per la loro sicurezza, un adeguato ordine dell'area ove lavorano.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA DELLE FOGLIE NELLE AREE OGGETTO DEL SERVIZIO

L'attività di raccolta delle foglie nei prati sarà effettuata dirigendo, con il soffiatore, le foglie in cumuli per poterle quindi raccogliere con agilità e caricarle nel proprio mezzo.

L'utilizzo del soffiatore comporterà un'emissione rumorosa che obbligherà l'operatore ad indossare appositi dispositivi otoprotettori. L'operatore sarà inoltre sottoposto al rischio vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

Durante l'utilizzo del soffiatore il lavoratore sarà obbligatorio indossare i seguenti DPI: calzatura antfortunistica provvista di puntale resistente a compressioni e suola antiperforante, guanti protettivi, tappi/cuffie per la protezione dell'udito e maschera antipolvere con grado di protezione P1.



Durante tutta l'attività lavorativa l'operatore dovrà indossare abbigliamento da lavoro ad alta visibilità.

RISCHI DI INTERFERENZA

I rischi di interferenza con il pubblico, prodotti dall'attività di raccolta delle foglie nei prati, sono i seguenti:

- 1) rumore: medio;
- 2) proiezione di materiale da terra: lieve;
- 3) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: lieve;

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione da adottare durante l'attività di raccolta delle foglie nei prati, relativamente ai rischi sopra individuati sono le seguenti:

- 1) rumore: dovranno essere rispettati gli orari ed i livelli di emissione ed immissione rumorosa previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale. Nella zona di lavoro esporre idonea cartellonistica che evidenzi il pericolo prodotto dal rumore presente;
- 2) proiezione di materiale da terra: l'attività di accumulo delle foglie verrà effettuata con soffiatore utilizzato dall'operatore. Lo stesso dovrà essere opportunamente formato sul suo corretto utilizzo e dovrà sospendere l'attività nel caso si avvicinino persone, animali o cose. Tale attività potrà essere ripresa solamente nel momento in cui non saranno presenti nella zona di lavoro persone, animali o cose. Nella zona di lavoro esporre idonea cartellonistica che evidenzi il pericolo di proiezione di materiale presente, dovrà comunque essere esposta idonea cartellonistica che indichi il divieto di accesso all'area di lavoro;
- 3) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: una volta terminata la propria attività lavorativa e prima di consentire nuovamente il passaggio al pubblico, il materiale di risulta dovrà essere rimosso. Lo stesso dovrà avvenire per le attrezzature utilizzate. Gli operatori hanno l'obbligo di garantire, anche per la loro sicurezza, un adeguato ordine dell'area ove lavorano. I lavoratori non dovranno mai abbandonare attrezzature incustodite, neanche per brevi periodi, tranne nel caso in cui siano riposte in locali chiusi a chiave.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI POTATURA E SPOLLONATURA DEGLI ALBERI PRESENTI NELLE AREE OGGETTO DEL SERVIZIO

L'attività di potatura, da effettuarsi nei periodi dell'anno indicati per tale pratica, consisterà nell'eliminazione di rami troppo estesi che possono provocare danni nell'intorno della pianta stessa. Con la potatura ci si propone l'obiettivo di dare alla pianta una forma ottimale alla sua utilizzazione. I rischi presenti sono riconducibili al taglio generato per contatto con la lama delle forbici/cesoie utilizzate.



È inoltre presente il rischio di caduta dall'alto dei rami tagliati, pertanto tale attività dovrà essere svolta apponendo la dovuta e opportuna segnaletica stradale in quanto può essere effettuata lungo i bordi di una strada con transito di veicoli.

L'attività di spollonatura consisterà nell'eliminazione dei polloni e secchioni sviluppatisi alla base del fusto degli alberi utilizzando utensili manuali. I rischi presenti sono riconducibili al taglio generato per contatto con la lama delle forbici/cesoie utilizzate. Altro rischio complementare all'attività di spollonatura è quello di investimento, in quanto tale attività può essere effettuata lungo i bordi di una strada con transito di veicoli.

Durante l'attività di potatura e spollonatura sarà necessario indossare i seguenti DPI: calzatura antfortunistica provvista di puntale resistente a compressioni e suola antiperforante, nonché guanti protettivi. Durante tutta l'attività lavorativa l'operatore dovrà indossare abbigliamento da lavoro ad alta visibilità.

RISCHI DI INTERFERENZA

I rischi di interferenza con il pubblico, prodotti dall'attività di spollonatura degli alberi, sono i seguenti:

- 1) contusioni o ferimenti di persone: lieve;
- 2) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: medio;

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione da adottare durante l'attività di spollonatura degli alberi, relativamente ai rischi sopra individuati sono le seguenti:

- 1) contusioni o ferimenti di persone: contusioni o ferimenti di persone: le attrezzature da lavoro non dovranno mai essere lasciate incustodite, ma anche quando non vengono utilizzate dovranno essere presidiate o riposte in locali chiusi a chiave;
- 2) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: quando i polloni/succhioni vengono tagliati dalla base del fusto, gli stessi devono essere subito collocati in apposita area di stoccaggio opportunamente delimitata e provvista di cartellonistica indicante il divieto di accesso oppure devono essere caricati direttamente sull'autocarro. I lavoratori hanno l'obbligo di garantire, anche per la loro sicurezza, un adeguato ordine dell'area ove lavorano. Sarà compito dell'operatore mantenere sempre pulita e priva di prodotti di risulta l'area dove possono transitare persone (marciapiede) o veicoli (strada). L'autocarro dovrà sostare in luogo sicuro per non essere d'intralcio alla circolazione, diversamente dovrà essere apposta adeguata cartellonistica di presenza di cantiere mobile con i dovuti preavvisi e se del caso regolare il traffico con moviere.

ART. 10 – ATTIVITÀ DI RASTRELLATURA E PULIZIA DELLE AREE ERBOSE

L'attività di pulizia delle pavimentazioni erbose consente di rimuovere materiali vari dal manto erboso, dai parcheggi nonché dai viali dello stesso. Per tale attività ci si avvarrà di attrezzature manuali (es. rastelli, scope, pala, etc.).



I rischi presenti sono riconducibili alle abrasioni oppure ai colpi dovuti al contatto accidentale con le attrezzature.

Si ricorda inoltre l'assoluto divieto agli operatori di raccogliere materiale con le mani: è obbligatorio utilizzare le attrezzature specifiche al fine di evitare rischi di natura biologica.

Durante l'attività di rastrellatura e pulizia delle pavimentazioni sarà necessario indossare i seguenti DPI: calzatura antifornitistica provvista di puntale resistente a compressioni e suola antiperforante, guanti protettivi.

Durante tutta l'attività lavorativa l'operatore dovrà indossare abbigliamento da lavoro ad alta visibilità.

RISCHI DI INTERFERENZA

I rischi di interferenza con il pubblico, prodotti dall'attività di rastrellatura e pulizia delle pavimentazioni, sono i seguenti:

- 1) contusioni o ferimenti di persone: lieve;
- 2) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: lieve.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione da adottare durante l'attività di rastrellatura e pulizia delle pavimentazioni erbose, relativamente ai rischi sopra individuati sono le seguenti:

- 1) contusioni o ferimenti di persone: le attrezzature da lavoro non dovranno mai essere lasciate incustodite, ma anche quando non vengono utilizzate dovranno essere presidiate o riposte in locali chiusi a chiave;
- 2) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: il materiale raccolto durante la rastrellatura e la pulizia delle pavimentazioni deve essere subito collocato in apposita area di stoccaggio opportunamente delimitata e provvista di cartellonistica indicante il divieto di accesso, oppure deve essere caricato direttamente sull'autocarro. I lavoratori hanno l'obbligo di garantire, anche per la loro sicurezza, un adeguato ordine dell'area ove lavorano. Sarà compito dell'operatore mantenere sempre pulita e priva di prodotti di risulta l'area dove possono transitare persone (marciapiede) o veicoli (se in prossimità di strada pubblica).

ART. 11 – ATTIVITÀ DI SFALCIO LUNGO IL CIGLIO STRADALE E SUI PARCHEGGI

Prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa lungo il ciglio stradale e sui parcheggi, il lavoratore deve indossare l'apposito abbigliamento da lavoro ad alta visibilità (previsto per tutte le attività del servizio).

Dovrà essere apposta idonea segnaletica di avvertimento di lavori in corso ed eventuale restringimento della carreggiata, ovvero della via di transito, nonché divieto per i veicoli di superare la velocità massima di 5 km/h. I lavoratori non devono invadere la sede stradale.



Qualora le lavorazioni determinino la necessità di occupare la sede stradale sarà necessario procedere con la predisposizione della segnaletica relativa alla presenza di cantiere (eventualmente mobile) e relativo preavviso.

L'area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata per proteggere i lavoratori dal rischio di investimento. La circolazione sarà regolata da moviere.

Tutti gli interventi in fregio alle strade urbane ed extraurbane dovranno essere eseguiti nel completo rispetto del codice della strada e previo accordo con i tecnici del Settore LL.PP. e la polizia locale. In particolare, la squadra di manutenzione, prima di iniziare i lavori in sede stradale o nelle sue vicinanze, deve apporre la segnaletica prevista dal codice della strada e aver cura di delimitare le aree di intervento con coni.

RISCHI DI INTERFERENZA

I rischi di interferenza, prodotti dalle attività lungo il ciglio stradale e sui parcheggi, sono i seguenti:

- 1) presenza di lavoratori sul ciglio della strada o su area di parcheggio con rischio di investimento degli stessi: medio;
- 2) presenza di materiale a bordo strada o sul parcheggio con rischio di innalzamento e proiezione dello stesso: medio
- 3) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: lieve.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione da adottare durante i lavori lungo il ciglio stradale o sui parcheggi, relativamente ai rischi sopra individuati sono le seguenti:

- 1) presenza di lavoratori sul ciglio della strada o su area di parcheggio con rischio di investimento degli stessi: è fatto divieto ai lavoratori di invadere la sede stradale o le zone di transito dei veicoli nel caso sopraggiungano mezzi. I lavoratori devono essere opportunamente informati al riguardo;
- 2) presenza di materiale a bordo strada o sul parcheggio con rischio di innalzamento e proiezione dello stesso: i lavoratori dovranno lavorare in condizioni di sicurezza, affinché eventuale materiale di risulta o simile, non invada la sede stradale, ovvero non invada aree di transito che non siano state interdette al traffico o ai mezzi. L'attività dovrà essere sospesa nel caso si avvicinino persone o cose nel raggio di azione delle attrezzature utilizzate. Nella zona di lavoro esporre idonea cartellonistica che evidenzii il pericolo di proiezione di materiale presente. Dovrà comunque essere esposta idonea cartellonistica che indichi il divieto di accesso all'area di lavoro;
- 3) scivolamento di persone dovuto ad inciampo: una volta terminata la propria attività lavorativa e prima di consentire nuovamente il passaggio al pubblico, il materiale di risulta dovrà essere rimosso. Lo stesso dovrà avvenire per le attrezzature utilizzate. I lavoratori hanno l'obbligo di garantire, anche per la loro sicurezza, un adeguato ordine dell'area ove lavorano. I lavoratori non dovranno mai abbandonare attrezzature incustodite, neanche per brevi periodi (tranne nel caso in cui siano riposte in locali chiusi a chiave).



ART. 12 - RISCHI GENERALI

Rischio biotico: negli ambienti all'esterno dove si svolgono i lavori di manutenzione del verde pubblico può presentarsi il cosiddetto rischio biotico, a causa di punture di insetti e/o zecche, di cani randagi, roditori o piccoli animali.

Le imprese esecutrici dovranno segnalare ai propri operai la presenza dei rischi biotici nelle proprie lavorazioni e istruirli sulle misure preventive e protettive da adottare in base al singolo rischio. Tutto il personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto dovrà essere in possesso dell'idoneità sanitaria del personale alla specifica mansione: in caso di soggetti con particolare allergie a punture di insetti o similari, vanno prese tutte le precauzioni consigliate dal medico competente.

Vanno comunque indossati dispositivi di protezione del corpo e delle sue parti, adatti alla specifica lavorazione e all'ambiente lavorativo.

Rischio investimento: segnalare la presenza di mezzi in movimento con apposita segnaletica e controllo a terra da parte di operatore. Per l'utilizzo di trattori o altri mezzi occorre segnalare la presenza di mezzi in movimento con apposita segnaletica e valutare con il tecnico comunale l'eventuale recinzione della porzione oggetto di intervento.

Rischi derivanti dall'uso di macchine e attrezzature: le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera in uso e/o di proprietà della Ditta Appaltatrice, utilizzati nell'esecuzione del servizio di manutenzione, dovranno essere conformi alle relative disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Tutte le attrezzature impiegate per lo svolgimento dell'appalto devono essere dotate di marcatura CE e, in particolare, le macchine devono rispondere ai requisiti del D. Lgs del 27/01/2010 n. 17 (attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).

Le macchine devono comunque essere corredate da specifica documentazione che ne attesti la conformità al D. Lgs 81/08 e s.m.i.. Le attrezzature che devono essere sottoposte a verifiche obbligatorie (ad esempio mezzi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg, piattaforme di lavoro elevabili, ecc) devono essere accompagnate dalle attestazioni delle avvenute verifiche con esito positivo.

ART. 13 - CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra i diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Il presente documento DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi del D. Lgs 50/2016.



L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

L'appaltatore dovrà:

- 1) prendere visione dei luoghi di lavoro prima dell'inizio del servizio;
- 2) consegnare il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) e le misure di prevenzione e protezione adottate;
- 3) nominare un referente del coordinamento.

ART. 14 – VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI è un documento dinamico, per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Roberto Laurenzi

.....